

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 24 settembre 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca». (25A05323) Pag. 1

DECRETO 25 settembre 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana». (25A05322) Pag. 5

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034, nona e decima *tranche*. (25A05333) Pag. 11

DECRETO 26 settembre 2025.


Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP Green») 4,00%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, decima e undicesima *tranche*. (25A05334) ... Pag. 13

DECRETO 26 settembre 2025.


Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031, prima e seconda *tranche*. (25A05335) ... Pag. 15

DECRETO 26 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, con godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035, undicesima e dodicesima *tranche*. (25A05336) ... Pag. 17



Ministero del turismo		
DECRETO 18 settembre 2025.		
Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo. (25A05332).....	Pag.	19
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
Agenzia italiana del farmaco		
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (25A05244) .	Pag.	30
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spididol» (25A05245)	Pag.	31
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic» (25A05246)	Pag.	32
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (25A05247)	Pag.	32
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zocor» (25A05248) .	Pag.	33
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga» (25A05249).....	Pag.	33
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di exemestane, «Exemestane Aurobindo Italia». (25A05272)	Pag.	34
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina tartrato e timololo, «Timbrix». (25A05273)
		Pag. 35
		Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Demo». (25A05274)
		Pag. 36
		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eupres» (25A05275)
		Pag. 37
		Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina diidrato, «Azitroerre». (25A05308) .
		Pag. 37
		Ministero dell'interno
		Ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. (25A05376)
		Pag. 38
		Presidenza del Consiglio dei ministri
		COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO
		Ordinanza n. 24 del 24 settembre 2025 - Conclusione del procedimento di selezione pubblica per la ricerca di un esperto geologo ad alta specializzazione e professionalità nell'ambito delle opere in sotterranea, finalizzata ad una collaborazione specialistica esperta, qualificabile come incarico libero professionale di consulenza ai sensi degli articoli 2222 e 2230 ss. del codice civile, a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino. (25A05313)
		Pag. 38



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 settembre 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla

«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);


Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio Olio DOP Lucca, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Lucca», registrata con regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea Commissione europea L 322 del 23 settembre 2004;

Visto il parere positivo della Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 182 del 7 agosto 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Lucca» ai fini della presentazione di opposizioni e



che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Lucca»;

Tenuto conto che il Consorzio Olio DOP Lucca ha segnalato, con nota del 7 settembre 2025, che il disciplinare allegato al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2025 contiene alcuni errori e che, pertanto, il disciplinare allegato al presente decreto sarà emendato;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Lucca».

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Lucca», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Lucca» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 24 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DELLA PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «LUCCA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» comprende i seguenti Comuni: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca;

nei Comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema per l'area della Versilia;

nei Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana.

Art. 3.

Varietà di olive

La denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte nella zona delimitata dall'art. 2 appartenenti alle seguenti varietà:

- 1) Frantoio o Frantoiano o Frantoiana - fino al 90%;
- 2) Leccino - fino al 30%;
- 3) altre - fino al 15%.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura negli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta di cui all'art. 2 debbono essere quelle specifiche delle zone di produzione atte a conferire alle olive ed all'olio le tradizionali caratteristiche qualitative.

A) Tecniche colturali:

1) concimazioni: organiche e minerali;

2) gestione del suolo: inerbimento: lavorazioni superficiali del terreno: il diserbo chimico è ammesso solo nelle situazioni di coltivazione (terrazze, declività eccessive) che precludano l'impiego di macchine operatrici per le periodiche sfalcature, trinciature o lavorazioni superficiali del terreno. Su dette superfici sono consentiti trattamenti con erbicidi di contatto in unica o più applicazioni operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo;

3) la difesa fitosanitaria è eseguita a basso apporto di prodotti fitosanitari e si esplica attraverso la difesa integrata secondo le modalità stabilite dalla legge.

B) Indicazioni di raccolta.

La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. È vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. È altresì vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. La fase di raccolta delle olive dovrà comunque essere conclusa entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno. Le olive raccolte e lavorate oltre questa data non potranno essere idonee alla produzione di olio a DOP «Lucca».

La produzione massima di olive per ettaro, per campagna di produzione degli oliveti destinati alla produzione dell'olio di cui all'art. 2, deve essere la seguente:

q.li olive/Ha 70 per oliveti in coltura specializzata, ed intensiva; kg 30 di olive per pianta negli altri casi.

La resa massima delle olive in olio per campagna di produzione degli oliveti all'albo denominazione di origine protetta «Lucca» non può superare il 19,00%.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla conservazione del frutto.

Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in locali freschi ed areati.

Le olive devono essere molite entro il termine massimo di giorni 2 dalla raccolta.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di oleificazione della DOP «Lucca» debbono essere effettuate nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'art. 2.



L'oleificazione avverrà con il metodo tradizionale a pressione o in frantoi moderni a ciclo continuo o semicontinuo purché iscritti all'organismo di controllo.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Gli oli di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

caratteristiche visive ed organolettiche:

olio di colore dal giallo al verde con tonalità più o meno intense;

fruttato di oliva da leggero a medio, dolce e/o con sensazioni di piccante e di amaro legate all'intensità del fruttato rilevato;

valutazione al *panel test* consentiti dalla normativa vigente;

caratteristiche chimico fisiche:

acidità massima in acido oleico 0,5%;

numero di perossidi max 12;

acido palmitico 9 - 16 %;

acido palmitoleico 0,4 - 1,5 %

acido stearico 0,5 - 3%;

acido oleico > 70;

acido linoleico 5-10%;

acido linolenico < 1,0 %;

biofenoli: ≥ 100 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 90 mg/Kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati, secondo le metodiche di legge.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del regolamento (UE) n. 1143/2024.

Art. 8.

Confezionamento designazione e presentazione

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucca», può essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a litri 5.

Le operazioni di imbottigliamento/confezionamento sono effettuate nell'ambito del territorio delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Lucca», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del regolamento comunitario, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dalla normativa vigente e dal presente disciplinare, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto al carattere con cui, in etichetta, viene trascritta la DOP.

Sui recipienti contenenti l'olio extravergine di oliva «Lucca» DOP o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;

b) il nome e cognome del produttore di olio «Lucca» DOP o ragione sociale e sede dello stabilimento di confezionamento;

c) la quantità di prodotti effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle vigenti norme;

d) la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona, di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia o l'anno di produzione.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento incombibile con la denominazione di origine protetta, come descritto e riprodotto all'art. 9.

Ogni indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizione che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «LUCCA».

Art. 9.

Logo

Il simbolo grafico si presenta sotto forma di cerchio con bordi irregolari sagomato, a mo' di timbro da ceralacca di misura reale, complessiva di cm 2x2 di colore verde scuro (pantone 364 *cvc*). Al suo interno, in sovrastampa, i primi due cerchi concentrici di mm 17,1 e 17 di diametro a fare da cornice, ambedue di colore marrone (pantone 161 *cvc*) all'interno dei quali è riportata la dicitura «Olio extra vergine di oliva Denominazione di Origine Protetta» su fondo di colore verde chiaro realizzato da una retinatura del 15% del colore pantone 363 *cvc*, delimitata da altrettanti due cerchi concentrici, sempre in sovrastampa, del rispettivo diametro di mm 12 e 11,8 di colore marrone (pantone 161 *cvc*).

All'interno degli ultimi due cerchi, in posizione centrale all'interno disegno, è inserita la raffigurazione di un antico torchio per olio, stampato in colore marrone (pantone 161 *cvc*) riportante la scritta «Lucca» su fondo di colore giallo chiaro (pantone 1205 *cvc*). Sovrappreso a tutti gli altri colori, in simil oro (pantone 104 *cvc*) come colore di stampa finale, l'immagine dell'olio che cola dal torchio durante la spremitura. Come opzione è prevista la sostituzione del colore simil oro (pantone 104 *cvc*) con l'applicazione di oro in polvere per ottenere l'effetto di un oro più vistoso, oppure l'applicazione della stessa sagoma raffigurante la colatura dell'olio realizzata con foglio d'oro a caldo, per ottenere effetto metallico, lucido e brillante.

Tale logo è da riprodursi nella misura reale di cm 2x2 per essere applicato successivamente a bottiglie o recipienti l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucca», oppure da riprodursi, opportunamente ingrandito, per tutti gli altri usi purché coerente con la protezione della denominazione.


Rispetto alle misure minime, il logo potrà essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo, riducendone, se necessario, la dimensione minima.



Art. 10.

Legame con il territorio

Il comprensorio geografico delimitato presenta una complessiva omogeneità riguardante le condizioni pedologiche, climatiche e strutturali. Il territorio interessato presenta terreni poveri, declivi ed a volte terrazzati, con declività accentuata e che sembrano quasi appoggiarsi, situazio-



ne unica presente nel territorio toscano, ai versanti montuosi appenninici e delle Alpi Apuane. La natura geologica, di natura eocenica, è varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcere ed Albarese.

Riguardo i fattori e le peculiarità climatiche, la piovosità rappresenta una costante climatica, ottimale e caratterizzante della olivicoltura locale, per il corretto e favorevole sviluppo degli oliveti nel comprensorio individuato. Infatti, se da un lato la difficoltà strutturale e di accesso ai terreni non consente la messa in opera di impianti di irrigazione, dall'altro la buona piovosità (valori medi di piovosità compresi tra un minimo di 1058 mm ed un max di 2008 mm) permette il mantenimento delle colture olivette e la caratterizzazione del prodotto locale. Per il territorio di Lucca, l'olivo e l'olio hanno rappresentato da sempre non solo un supporto economico ma anche stile di vita e costume sociale. Diverse testimonianze storiche legano la vita socio-culturale di questi territori con la coltivazione di tale specie. La dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è dato dalle diverse norme che nel tempo hanno regolamentato la produzione e la commercializzazione dell'olio di oliva fin dal 1000-1200.

Tra i diversi documenti a dimostrazione di ciò ed a testimonianza del rapporto qualità-produzione e quindi del controllo della provenienza dell'olio di Lucca, la carta del 1241 (archivio di Stato DPIL spedale 24 gennaio 1241) è un chiaro esempio e stabilisce la vendita di 22 libbre di olio che doveva ridursi a 15 se la qualità delle olive non è produttiva di un frutto annuale, il restante quantitativo sarebbe stato pagato l'anno dopo.

La tipicità dell'olio di Lucca e le qualità organolettiche divennero evidenti con il passare del tempo e l'introduzione dell'«Offizio sopra l'olio» del 1594 con il quale si regolamentava, attraverso tale organo di pubblica economia, le licenze d'esportazione di ogni olio a secondo del fruttato dei raccolti stabilendo persino il prezzo al minuto, era un modo di disciplinare il mercato.

Anche l'aspetto produttivo è stato sempre tenuto in debita considerazione visto che anche l'Accademia dei Georgofili sin dal 1800 si prodigò in campo scientifico-sperimentale a divulgare i risultati delle ricerche effettuate sulle più comuni fitopatie che colpiscono l'olivo.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori, dei trasformatori, degli eventuali intermediari e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine protetta
«Lucca»

1. Denominazione/denominazioni

«Lucca»

2. Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

15 - Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

L'olio DOP «Lucca» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

caratteristiche visive ed organolettiche:

olio di colore dal giallo al verde con tonalità più o meno intense;

fruttato di oliva da leggero a medio, dolce e/o con sensazioni di piccante e di amaro legate all'intensità del fruttato rilevato;

valutazione al *panel test*: livelli consentiti dalla normativa vigente;

caratteristiche chimico fisiche:

acidità massima in acido oleico 0,5%;

numero di perossidi max 12;

acido palmitico 9 - 16 %;

acido palmitoleico 0,4 - 1,5 %

acido stearico 0,5 - 3%;

acido oleico > 70

acido linoleico 5 - 10%;

acido linolenico < 1,0 %;

biofenoli: ≥ 100 mg/Kg;

tocoferoli: ≥ 90 mg/Kg.

4.3. Dergoghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

La denominazione di origine protetta «Lucca» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte nella zona geografica delimitata appartenenti alle seguenti varietà:

1) Frantoio o Frantoiano o Frantoiana - fino al 90%;

2) Leccino - fino al 30%;

3) altre - fino al 15%.

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La zona di produzione delle olive e la trasformazione delle stesse.


4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lucca», può essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a litri 5.

Le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nell'ambito della zona geografica delimitata. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Lucca», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del regolamento comunitario, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

Alla denominazione di origine protetta «Lucca» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste.



È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto al carattere con cui, in etichetta, viene trascritta la DOP.

Sui recipienti contenenti l'olio extravergine di oliva «Lucca» DOP o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari ed indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»;

b) il nome e cognome del produttore di olio «Lucca» DOP o ragione sociale e sede dello stabilimento di confezionamento;

c) la quantità di prodotti effettivamente contenuta nel recipiente espressa in conformità alle vigenti norme;

d) la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona, di produzione» a seconda che l'imbottigliamento sia effettuato dal produttore o da terzi;

e) la campagna olearia o l'anno di produzione.

Ogni indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizione che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «LUCCA».

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.



4.7. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca» comprende i seguenti Comuni: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca;

nei Comuni di Camaione, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema per l'area della Versilia;

nei Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana.

5. Legame con la zona geografica

Il comprensorio geografico delimitato presenta una complessiva omogeneità riguardante le condizioni pedologiche, climatiche e strutturali. Il territorio interessato presenta terreni poveri, declivi ed a volte terrazzati, con declività accentuata e che sembrano quasi appoggiarsi, situazione unica presente nel territorio toscano, ai versanti montuosi appenninici e delle Alpi Apuane. La natura geologica, di natura eocenica, è varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcere ed Albarese.

Riguardo i fattori e le peculiarità climatiche, la piovosità rappresenta una costante climatica, ottimale e caratterizzante della olivicoltura locale, per il corretto e favorevole sviluppo degli oliveti nel comprensorio individuato. Infatti, se da un lato la difficoltà strutturale e di accesso ai terreni non consente la messa in opera di impianti di irrigazione, dall'altro la buona piovosità (valori medi di piovosità compresi tra un minimo di 1058 mm ed un max di 2008 mm) permette il mantenimento delle colture olivete e la caratterizzazione del prodotto locale. Per il territorio di Lucca, l'olivo e l'olio hanno rappresentato da sempre non solo un supporto economico ma anche stile di vita e costume sociale. Diverse testimonianze storiche legano la vita socio-culturale di questi territori con la coltivazione di tale specie. La dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è dato dalle diverse norme che nel tempo hanno regolamentato la produzione e la commercializzazione dell'olio di oliva fin dal 1000-1200.

Tra i diversi documenti a dimostrazione di ciò ed a testimonianza del rapporto qualità-produzione e quindi del controllo della provenienza dell'olio di Lucca, la carta del 1241 (archivio di Stato DPIL spedale

24 gennaio 1241) è un chiaro esempio e stabilisce la vendita di 22 libbre di olio che doveva ridursi a 15 se la qualità delle olive non è produttiva di un frutto annuale, il restante quantitativo sarebbe stato pagato l'anno dopo.

La tipicità dell'olio «Lucca» e le qualità organolettiche divennero evidenti con il passare del tempo e l'introduzione dell'«Offizio sopra l'olio» del 1594 con il quale si regolamentava, attraverso tale organo di pubblica economia, le licenze d'esportazione di ogni olio a secondo del fruttato dei raccolti stabilendo persino il prezzo al minuto, era un modo di disciplinare il mercato.

Anche l'aspetto produttivo è stato sempre tenuto in debita considerazione visto che anche l'Accademia dei Georgofili sin dal 1800 si prodigò in campo scientifico-sperimentale a divulgare i risultati delle ricerche effettuate sulle più comuni fitopatie che colpiscono l'olivo.

25A05323

DECRETO 25 settembre 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello



dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, da produttori Miele della Lunigiana DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Miele della Lunigiana», registrata con regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Unione europea Commissione europea L 163 del 2 luglio 1996;

Visto il parere positivo della Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Miele della Lunigiana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Miele della Lunigiana»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Miele della Lunigiana».

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Miele della Lunigiana», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Miele della Lunigiana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 settembre 2025


Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
MIELE DELLA LUNIGIANA DOP

Art. 1.
Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è riservata a: Miele di acacia, Miele di castagno, Miele di millefiori, Miele di erica e Miele di melata, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.



Art. 2.
Descrizione del prodotto

2.1.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di Acacia, il miele prodotto su fioritura di Robinia pseudoacacia.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di Castagno, il miele prodotto su fioritura di Castanea sativa.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di Erica, il miele prodotto su fioritura di Erica Arborea.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di Melata, il miele prodotto nel periodo primaverile ed estivo.

Si definisce «Miele della Lunigiana» Millefiori, il miele prodotto durante la stagione fra marzo e settembre su varietà floreali miste.

2.2. Caratteristiche del prodotto

2.2.1 «Miele della Lunigiana» di Acacia

2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche

Il «Miele della Lunigiana» di Acacia presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;

odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;

sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza;

aroma: molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

2.2.1.2. Caratteristica chimico-fisico e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinoologiche

Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline di Acacia, con un numero di granuli di pollini minore o uguale a 20.000/10 g di miele.

2.2.2. «Miele della Lunigiana» di Castagno

2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche

Il «Miele della Lunigiana» di Castagno presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;

odore: abbastanza forte e penetrante;

sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.

2.2.2.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinoologiche

Il sedimento del miele si presenta in genere ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.

2.2.3 «Miele della Lunigiana» di Erica

2.2.3.1 Caratteristiche organolettiche

Il «Miele della Lunigiana» di Erica presenta le seguenti caratteristiche:

allo stato liquido non è mai perfettamente limpido, con un aspetto denso in quanto cristallizza rapidamente, formando uno strato di cristalli fini, ma facilmente solubili, che mantengono la qualità;

colore: ambrato scuro, con riflessi arancio o rossi allo stato liquido; marrone con tonalità arancio allo stato cristallizzato;

odore: di media intensità, molto caratteristico; fresco, caratteristico del fiore, di caramello o zucchero cotto;

sapore: normalmente dolce; acido da normalmente a decisamente; amaro non percettibile o leggero;

aroma: di media intensità, molto caratteristico; anice o di caramella mou, crème caramel, legno aromatico, particolarmente persistente.

2.2.3.2 Caratteristiche chimico-fisico e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Erica deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.3.3 Caratteristiche melissopalinoologiche

Il sedimento del miele di Erica si presenta in genere povero di polline, ma con un numero di granuli di polline di Erica superiore al 45%. Il numero assoluto di granuli pollinici per 10 g atteso è compreso tra 40.000 e 150.000 GP/10g (II-II classe di rappresentatività) in base alla norma UNI5.

2.2.4 «Miele della Lunigiana» di Melata

2.2.4.1 Caratteristiche organolettiche

Il «Miele della Lunigiana» di Melata presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo liquido e filante; può tuttavia presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: da ambrato scuro a quasi nero con riflessi petrolio se liquido, marrone se cristallizzato;

odore: forte, caratteristico vegetale caldo, caramellato, maltato, frutta cotta;

sapore: poco o normalmente dolce, non amaro; poco acido; a volte con un sentore salato.

2.2.4.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Melata deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.4.3 Caratteristiche melissopalinoologiche

Il sedimento del miele di Melata si presenta in genere povero di polline, ma con un numero di granuli di pollinici (IM/GP sigla: Indicatore melata e granuli pollinici) maggiore di 3 e pollini appartenenti a specie anemofile con prevalenza di castagno o abete.

2.2.5 «Miele della Lunigiana» Millefiori

2.2.5.1 Caratteristiche organolettiche

Il «Miele della Lunigiana» Millefiori presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene allo stato liquido e può non essere perfettamente limpido; può tuttavia presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione una consistente ed irregolare cristallizzazione con cristalli medi, che ne mantengono comunque le qualità;

consistenza: inizialmente filante, poi cristallizza;

colore: da chiaro, all'ambrato dal medio al molto scuro, con tonalità rossastra; cristallizzato dal beige chiaro al marrone scuro;

odore: da delicato con note vanigliate e fruttate, a molto intenso e penetrante; in qualche caso richiama la presenza del nettare prevalente;

sapore: persistente, dolce o molto dolce, in qualche caso con punte di profumi di nettari prevalenti;


2.2.5.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» Millefiori deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

2.2.5.3 Caratteristiche melissopalinoologiche



Il sedimento del miele Millefiori si presenta con un'abbondanza di pollini di fioriture e piante fruttifere primaverili caratteristiche del territorio, in particolare di Taraxacum e Prunus ed altre estive.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di Acacia, Castagno, Erica, Melata, Millefiori, è costituita dalla parte di territorio della Provincia di Massa Carrara individuato come segue:

Comune di Pontremoli per intero;
Comune di Zeri per intero;
Comune di Mulazzo per intero;
Comune di Tresana per intero;
Comune di Podenzana per intero;
Comune di Aulla per intero;
Comune di Fosdinovo per intero;
Comune di Filattiera per intero;
Comune di Bagnone per intero;
Comune di Villafranca in Lunigiana per intero;
Comune di Licciana Nardi per intero;
Comune di Comano per intero;
Comune di Fivizzano per intero;
Comune di Casola in Lunigiana per intero.

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa 97.000 ettari, così come da carta geografica allegata.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

La prova dell'origine è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'organismo di controllo del numero di arnie possedute e della produzione annuale di miele;

tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono costituite da:

riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali o la cera per la fabbricazione delle candele;

riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;

riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona, da innumerevoli anni, di produttori di miele di importanza nazionale; ai produttori residenti, da moltissimi anni, si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilità di ottenere miele di elevata qualità.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1 Alveari e postazioni

Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari devono essere rigorosamente vuoti.

5.2 Produzione

Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili ed a sviluppo verticale;

gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche ed agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;

l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;

i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;

al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovodeposizione nei melari;

il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. apiscampo e soffiatore); è vitato l'uso di sostanze repellenti.

5.3 Estrazione e lavorazione

Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

i locali destinati alla smielatura e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;

tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del Miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

deumidificazione può essere effettuata con deumidificatori di ambiente a corrente di aria secca, o con macchinari appropriati per la deumidificazione del miele; tipo deumidificatori a dischi;

l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del Miele;

successivamente alla filtrazione il Miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;

ove di renda necessario riscaldare il Miele a fini tecnologici (trasferimenti, invasettamento, etc) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C.

5.4 Confezionamento

È consentito il confezionamento in qualunque contenitore per capacità e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti, preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile.

Esclusivamente per il Miele della Lunigiana DOP non destinato al consumatore finale è consentito il confezionamento in recipienti di alta capacità idonei all'uso alimentare.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3.


Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionale in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi;

a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;

b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del presente disciplinare ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

L'areale di produzione è tipicamente montano, a Nord ed Est la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano la separa dalla regione padana mentre a Sud la catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad Ovest, il lembo estremo dell'Appennino ligure delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.



Nella parte centrale si estende un ampio bacino intermontano di natura alluvionale con una complicata rete idrografica, di cui il fiume Magra rappresenta l'elemento principale, in cui vanno a confluire tutti i corsi d'acqua del territorio.

La vicinanza della Lunigiana al mare e la complessità del paesaggio montano creano gradienti microclimatici diversificati, con le parti più basse del territorio che risentono dell'effetto delle inversioni termiche con frequenza di nebbie notturne e spesso persistenti fino alla tarda mattinata, mentre la fascia collinare gode di un clima più mite.

Il territorio della Lunigiana, per le sue caratteristiche pedologiche ed orografiche, è sempre stato utilizzato in modo poco intensivo ed unito alla mancanza di uno sviluppo industriale ha preservato l'integrità dell'ambiente con abbondante vegetazione boschiva. Attualmente le superfici boschive della Lunigiana ammontano a circa 65.000 ha e costituiscono il 67 % del territorio. Le specie che hanno la maggiore diffusione nell'area sono l'acacia (*Robinia pseudoacacia*) ed il castagno (*Castanea sativa*) ma ricchissima è la presenza di arbusti di *Erica arborea* in tutti i sottoboschi di rovo e di alberi da frutto con ampi frutteti organizzati e selvatici, oltre a grandi aree di pascolo e selvatiche con fioriture di millefiori. L'acacia, utilizzata come essenza per il consolidamento di scarpate, è diventata spontanea e diffusa nelle aree abbandonate; durante la fioritura, breve ma molto intensa che avviene in aprile-maggio le api vi producono grandi quantità di nettare. Il castagno, coltivato dal tempo dei Romani, ha rappresentato un'importante risorsa per le famiglie contadine della Lunigiana, sia come fonte dell'alimentazione che per altri utilizzi (carbone, legname e tannino) e durante il periodo della fioritura, che avviene nei mesi di giugno - luglio, viene visitato dalle api. Le altre tipologie di mieli, monoflora come l'*Erica*, *Millefiori* espressione della biodiversità del territorio e *Melata* particolarmente apprezzata dagli sportivi, un tempo marginali dal punto di vista della commercializzazione stanno sempre più riscontrando interesse da parte del consumatore.

L'ambiente è tradizionalmente interessato all'apicoltura per il basso grado di antropizzazione e tale attività è capillarmente diffusa sul territorio. La notevole presenza delle essenze, e la favorevole successione di fioriture permette la produzione di miele con caratteristiche di purezza particolarmente accentuate.

L'attività apistica in Lunigiana è stata sempre presente e diversi documenti storici ne testimoniano la presenza e la notorietà acquisita, un documento risalente al periodo napoleonico rileva il numero di alveari esistenti, la produzione e la vendita di miele a diversi mercati. Lo stesso documento rileva l'esistenza di una cereria ed il consumo locale. La tradizione nella produzione di miele e di prodotti dell'alveare si è perpetuata con continuità nei secoli e la costituzione nel 1873 di una società apistica, che aveva come scopo fondamentale la diffusione delle tecniche razionali per l'apicoltura, è una chiara dimostrazione del forte radicamento di questa attività nella Lunigiana.

Art. 7. Controlli

La verifica sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolta da una struttura di controllo, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1143/2024.

Art. 8. Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

- 1) «Miele della Lunigiana» di Acacia o di Castagno o di *Erica* o di *Melata* o *Millefiori*;
- 2) L'acronimo DOP o per esteso denominazione di origine protetta;
- 3) Logo comunitario: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
- 4) Il termine minimo di conservazione di legge; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento;
- 5) Il nome della denominazione e il logo devono figurare in etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di dimensioni inferiori alla denominazione protetta.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]
«Consorzio di promozione e tutela del Miele della Lunigiana DOP».

2. Stato membro o paese terzo
Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe I.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, latticini vari eccetto il burro, ecc.).

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è riservata alle seguenti tipologie di Miele: *Acacia*, *Castagno*, *Erica*, *Melata* e *Millefiori*.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di *Acacia*, il miele prodotto su fioritura di *Robinia Pseudoacacia* L.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di *Castagno*, il miele prodotto su fioritura di *Castanea sativa* M.

Caratteristiche del prodotto:

«Miele della Lunigiana» di *Acacia*

Caratteristiche organolettiche:

Il «Miele della Lunigiana» di *Acacia* presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino; odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;

sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche:

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di *Acacia* deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

Caratteristiche melissopalinoologiche:

Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di *acacia* inferiore o uguale a 20.000/ 10 g di miele.

«Miele della Lunigiana» di *Castagno*

Caratteristiche organolettiche:

Il «Miele della Lunigiana» di *Castagno* presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;

odore: abbastanza forte e penetrante;


sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.

Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche:

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di *Castagno* deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.



Caratteristiche melissopalinoologiche:

Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10g di miele.

«Miele della Lunigiana» di Erica

Caratteristiche organolettiche:

Il «Miele della Lunigiana» di Erica presenta le seguenti caratteristiche:

allo stato liquido non è mai perfettamente limpido, con un aspetto torbido in quanto cristallizza rapidamente, formando uno strato di cristalli fini, ma facilmente solubili, che non ne alterano la qualità;

colore: ambrato scuro, con riflessi arancio o rossi allo stato liquido; marrone con tonalità arancio allo stato cristallizzato;

odore: di media intensità, molto caratteristico; fresco, caratteristico del fiore, di caramello o zucchero cotto;

sapore: normalmente dolce; acido da normalmente a decisamente; amaro non percettibile o leggero;

aroma di media intensità, molto caratteristico; anice o di caramella mou, creme caramel, legno aromatico, particolarmente persistente.

Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche:

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Erica deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione.

Caratteristiche melissopalinoologiche:

Il sedimento del miele di Erica si presenta in genere povero di polline con un numero di granuli di polline inferiore a 150.000/10 g di miele o minimo 45% di pollini di Erica.

«Miele della Lunigiana» di Melata

Caratteristiche organolettiche:

Il «Miele della Lunigiana» di Melata presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo liquido e filante; può tuttavia presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: da ambrato scuro a quasi nero con riflessi petrolio se liquido, marrone se cristallizzato;

odore: forte, caratteristico vegetale caldo, caramellato, maltato, frutta cotta;

sapore: poco o normalmente dolce, non amaro; poco acido; a volte con un sentore salato.

Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche:

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di Melata deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura.

Caratteristiche melissopalinoologiche:

Il sedimento del miele di Melata si presenta in genere povero di polline, ma con un numero di granuli pollinici (IM/GP) maggiore di 3 e un'abbondanza di pollini appartenenti a specie anemofile e di castagno.

«Miele di Lunigiana» Millefiori

Caratteristiche organolettiche:

Il «Miele della Lunigiana» Millefiori presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene allo stato liquido e può non essere perfettamente limpido; può tuttavia presentare nella parte finale del periodo di commercializzazione una consistente ed irregolare cristallizzazione con cristalli medi che non ne pregiudicano la qualità;

consistenza: inizialmente filante, poi cristallizza;

colore: da chiaro, all'ambrato dal medio al molto scuro, con tonalità rossastre; cristallizzato dal beige chiaro al marrone scuro;

odore: da delicato con note vanigliate e fruttate, a molto intenso e penetrante; in qualche caso richiama la presenza del nettare prevalente;

sapore: persistente, dolce o molto dolce, in qualche caso con punte di profumi di nettari prevalenti.

Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche:

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, «Il miele della Lunigiana» Millefiori deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg entro quattro mesi dall'estrazione del miele o smielatura;

Caratteristiche melissopalinoologiche:

Il sedimento del miele Millefiori si presenta con un'abbondanza di pollini di fioriture e piante fruttifere primaverili caratteristiche del territorio in particolare di Taraxacum e Prunus ed alter estive.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione e lavorazione sono effettuate all'interno dei Comuni della zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

È consentito il confezionamento in qualunque contenitore per capacità e materiale per uso alimentare, in base alle leggi vigenti, preferibilmente in materiale interamente riciclabile o compostabile. Esclusivamente per il Miele della Lunigiana DOP non destinato al consumatore finale è consentito il confezionamento in recipienti di alta capacità idonei all'uso alimentare. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:

a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;

b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Miele della Lunigiana» di Acacia o di Castagno o di Erica o di Melata o Millefiori;

2) l'acronimo DOP o per esteso denominazione di origine protetta;

3) logo comunitario: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

4) il termine minimo di conservazione, in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento;

5) il nome della denominazione e il logo devono figurare in etichetta o sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture dovranno essere di dimensioni inferiori alla denominazione protetta. Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.


4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Miele della Lunigiana» di Acacia e di Castagno è costituita dai seguenti comuni della Provincia di Massa Carrara: Pontremoli, Zeri, Mulazzo, Tresana, Podenzana, Aulla, Fosdinovo, Filattiera, Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Licciana Nardi, Comano, Fivizzano, Casola in Lunigiana.

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha. 97.000 e corrisponde all'areale della Comunità montana della Lunigiana.

Lunigiana (MS) tredici comuni che coincidono con la Comunità montana della Lunigiana.

5. Legame con la zona geografica



L'areale di produzione è tipicamente montano, a Nord ed Est la dorsale dell'Appennino tosco-emiliano la separa dalla regione padana mentre a Sud la catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad Ovest, il lembo estremo dell'Appennino ligure delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.

Nella parte centrale si estende un ampio bacino intermontano di natura alluvionale con una complicata rete idrografica, di cui il fiume Magra rappresenta l'elemento principale, in cui vanno a confluire tutti i corsi d'acqua del territorio.

La vicinanza della Lunigiana al mare e la complessità del paesaggio montano creano gradienti microclimatici diversificati, con le parti più basse del territorio che risentono dell'effetto delle inversioni termiche con frequenza di nebbie notturne e spesso persistenti fino alla tarda mattinata, mentre la fascia collinare gode di un clima più mite.

Il territorio della Lunigiana, per le sue caratteristiche pedologiche ed orografiche, è sempre stato utilizzato in modo poco intensivo ed unito alla mancanza di uno sviluppo industriale ha preservato l'integrità dell'ambiente con abbondante vegetazione boschiva. Attualmente le superfici boschive della Lunigiana ammontano a circa 65.000 ha e costituiscono il 67% del territorio. Le specie che hanno la maggiore diffusione nell'area sono l'acacia (*Robinia pseudo-acacia*) ed il castagno (*Castanea sativa*) ma ricchissima è la presenza di arbusti di *Erica arborea* in tutti i sottoboschi di rovo e di alberi da frutto con ampi frutteti organizzati e selvatici, oltre a grandi aree di pascolo e selvatiche con fioriture di millefiori. L'acacia, utilizzata come essenza per il consolidamento di scarpate, è diventata spontanea e diffusa nelle aree abbandonate; durante la fioritura, breve ma molto intensa che avviene in aprile-maggio le api vi producono grandi quantità di nettare. Il castagno, coltivato dal tempo dei Romani, ha rappresentato un'importante risorsa per le famiglie contadine della Lunigiana, sia come fonte dell'alimentazione che per altri utilizzi (carbone, legname e tannino) e durante il periodo della fioritura, che avviene nei mesi di giugno - luglio, viene visitato dalle api. Le altre tipologie di mieli, monoflora come l'*Erica*, Millefiori espressione della biodiversità del territorio e Melata particolarmente apprezzata dagli sportivi, un tempo marginali dal punto di vista della commercializzazione stanno sempre più riscontrando interesse da parte del consumatore.

L'ambiente è tradizionalmente interessato all'apicoltura per il basso grado di antropizzazione e tale attività è capillarmente diffusa sul territorio. La notevole presenza delle essenze, e la favorevole successione di fioriture permette la produzione di miele con caratteristiche di purezza particolarmente accentuate.

L'attività apistica in Lunigiana è stata sempre presente e diversi documenti storici ne testimoniano la presenza e la notorietà acquisita, un documento risalente al periodo napoleonico rileva il numero di alveari esistenti, la produzione e la vendita di miele a diversi mercati. Lo stesso documento rileva l'esistenza di una cereria ed il consumo locale. La tradizione nella produzione di miele e di prodotti dell'alveare si è perpetuata con continuità nei secoli e la costituzione nel 1873 di una società apistica, che aveva come scopo fondamentale la diffusione delle tecniche razionali per l'apicoltura, è una chiara dimostrazione del forte radicamento di questa attività nella Lunigiana.

25A05322

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Mini-

stro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;



Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.417 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 29 maggio, 27 giugno, 30 luglio e 28 agosto 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2025 e scadenza 15 aprile 2034, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2025 e l'ultima il 15 aprile 2034.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,05%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,674%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2025 con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 settembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.


Il 1° ottobre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,294% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2025, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero



dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05333

DECRETO 26 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP Green») 4,00%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green Bond» di cui all'art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019;


Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;



Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles (GBP)*» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della Sezione 6 del suindicato *Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in

data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato è rappresentato dal quadriennio comprensivo dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, con il peso relativo maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e 2025;

Considerato che il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.417 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 7 settembre 2022, così come modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre 2022, e in data 11 novembre 2022, 14 marzo e 12 ottobre 2023, nonché il decreto 9 maggio 2024 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), ed il decreto 18 settembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali *Green* («BTP *Green*») 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali *Green* 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035 (di seguito «BTP *Green*»);


Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali del Tesoro («BTP *Green*») 4,00%, avente godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sei cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.



Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'undicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 settembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centocinquantaquattro giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla tassonomia europea basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nello stesso *Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2022 al 2025 con il peso relativo maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e 2025. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI


25A05334

DECRETO 26 settembre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo



unico)), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.417 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente Generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,85% con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, avente godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° febbraio 2026, sarà pari allo 0,952582% lordo, corrispondente a un periodo di 123 giorni su un semestre di 184 giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».



Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 settembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2025, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2031 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05335

DECRETO 26 settembre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, con godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035, undicesima e dodicesima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla



procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 103.417 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, 29 maggio, 27 giugno, 30 luglio e 28 agosto 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60% con godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, avente godimento 2 maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, pervenendo in scadenza in data 1° ottobre 2025, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 settembre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2025, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.


Art. 5.

Il 1° ottobre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza (di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del



Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

25A05336

MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 18 settembre 2025.

Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto 2025), il quale prevede, al comma 1, che «al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa

dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi»;

Vista, in particolare, l'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge n. 118 dell'8 agosto 2025;

Visto il comma 2 del predetto art. 14, il quale prevede che «le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991»;


Visto il comma 4 del citato art. 14 che rimette a un decreto del Ministro del turismo l'individuazione delle «tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.»;

Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473;

Visti in particolare gli articoli 14, 17, 18, 34, 38, 38-bis, 41 e 49 del citato regolamento che disciplinano la concessione di aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L del 15 dicembre 2023, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore;

Considerata la necessità di procedere con celerità all'attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 95/2025, al fine di far fronte all'esigenza di supportare la prestazione dei servizi del turismo;

Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) «Ministero»: il Ministero del turismo;
- b) «contributi in conto capitale»: i contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori;
- c) «contributi in conto esercizio»: i contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi;
- d) «disciplinare di contributo»: atto amministrativo che indica la modalità degli obblighi da osservare da parte del beneficiario e del Ministero, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo di parte corrente;
- e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- f) «regolamento n. 2023/2831»: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del «regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- h) «direttiva»: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

i) «soggetto beneficiario»: soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili in forza di titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione registrato, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991;

j) «soggetto gestore»: il Ministero o il soggetto esterno di cui il Ministero eventualmente si avvalga per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla gestione dei contributi di cui sopra;

k) «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

l) «DNSH»: *Do No Significant Harm*, principio che consiste nel «non arrecare nessun danno significativo» all'ambiente, come definito all'art. 17 del regolamento UE 2020/852;

m) «certificazione della parità di genere»: la certificazione istituita dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022.

Art. 2.

Finalità, ambito di applicazione e soggetto gestore

1. Il presente decreto reca l'individuazione delle tipologie di costo, delle specifiche categorie dei soggetti beneficiari e delle modalità per garantire alloggi ai lavoratori di cui all'art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 95/2025, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si dà attuazione alla norma che prevede condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso ai soggetti beneficiari.

2. Per tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi di un soggetto terzo in qualità di soggetto gestore. Ove non individuato, il soggetto gestore resta il Ministero e le attività attribuite dal presente decreto al soggetto gestore sono da intendersi come svolte dal Ministero.

TITOLO II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attività di impresa nel settore turistico identificati dai codici ATECO di cui alla tabella seguente:




Tabella 1

I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55	Servizi di alloggio
55.1	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.10	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.10.0	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.10.00	Servizi di alloggio di alberghi e simili
55.2	Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata
55.20	Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata
55.20.1	Ostelli
55.20.10	Ostelli
55.20.2	Rifugi e baite di montagna
55.20.20	Rifugi e baite di montagna
55.20.4	Bed and breakfast, servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
55.20.41	Bed and breakfast
55.20.42	Servizi di alloggio in camere, case e appartamenti per vacanze
55.22.09	Altri servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
55.3	Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30	Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.0	Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.01	Campeggi
55.30.02	Villaggi turistici e alloggi glamping
55.30.03	Aree attrezzate per veicoli ricreazionali
55.30.04	Marina resort
55.9	Altri servizi di alloggio
55.90	Altri servizi di alloggio
55.90.0	Altri servizi di alloggio
55.90.00	Altri servizi di alloggio
56	Attività di servizi di ristorazione
56.1	Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile
56.11	Attività di ristorante
56.11.1	Attività di ristoranti, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.11	Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.12	Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie
56.11.9	Attività di ristoranti n.c.a.
56.11.91	Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole




Tabella 1	
56.11.92	Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche
56.2	Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
56.21	Attività di catering per eventi
56.21.0	Attività di catering per eventi
56.21.01	Attività di catering per eventi presso location dei clienti
56.21.02	Attività di catering per eventi presso sale per banchetti
56.22	Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
56.22.0	Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
56.22.01	Attività di servizi di catering su base contrattuale
56.22.02	Altri servizi di ristorazione
56.3	Attività di somministrazione di bevande
56.30	Attività di somministrazione di bevande
56.30.01	Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie
56.30.02	Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar
T	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
96.23.1	Servizi di centri termali
96.23.10	Servizi di centri termali
96.23.9	Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore
S	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO
93.21	Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici
93.21.0	Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici
93.21.00	Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari

2. I soggetti, di cui al comma 1, devono disporre dell'immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere destinato per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell'investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed il canone di locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all'ambito territoriale.

3. I soggetti, di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione:

a) essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda;

b) avere sede legale e operativa in Italia;

c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;


d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;

e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;

g) essere in regola con la normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia) e non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 94 — salvi i casi di cui al comma 7 — e dell'art. 98 del decreto legislativo n. 36/2023;

h) non incorrere nella incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



i) essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all'art. 1, commi 101-112 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative;

j) essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.

4. Possono partecipare società con i codici ATECO, di cui al comma 1 inattive, se dimostrano di aver iniziato le opere necessarie all'avvio dell'attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio.

Art. 4.

Progetti e costi ammissibili

1. Sono ammissibili progetti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. I progetti devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l'impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, in ogni caso, rispettare le condizioni previste dagli articoli 14, 17, 18, 34, 38, 38-bis, 41 e 49 del regolamento GBER.

3. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo.

4. La dotazione della presente misura può essere integrata con risorse nazionali o UE aggiuntive per il rifinanziamento della stessa da adottare con apposito provvedimento di integrazione finanziaria o cofinanziamento della dotazione originaria. Con il medesimo provvedimento, il Ministero può stabilire un diverso termine ultimo di conclusione dell'intervento, per le domande oggetto di rifinanziamento, ove ciò sia reso necessario dalla normativa di riferimento.

5. Sono considerate ammissibili le spese relative ai seguenti interventi:

a) riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti: spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di immobili esistenti (o porzioni autonomamente certificabili dal punto di vista energetico) destinati ad ospitare lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali interventi devono comportare un risparmio energetico pari almeno alla percentuale minima prevista dall'art. 38-bis e dalle altre disposizioni del regolamento GBER applicabili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese per opere murarie e assimilate:

i. coibentazione dell'involucro edilizio e delle reti di distribuzione;

ii. sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;

iii. realizzazione di pareti ventilate;

iv. installazione o sostituzione di sistemi schermanti (per la protezione solare) e sistemi di climatizzazione passiva;

v. efficientamento idrico ed energetico di impianti di illuminazione, sistemi di trasporto verticali (es. ascensori, scale mobili) o relativi alle pertinenze dell'edificio, impianti delle piscine o delle cucine aziendali/ristorazione;

vi. rimozione e smaltimento dell'amianto (se strettamente funzionali all'intervento);

vii. sostituzione di caldaie esistenti con modelli ad alta efficienza a condensazione;

viii. realizzazione o sostituzione di sistemi centralizzati di climatizzazione (*fan coil*, pavimento radiale, sensori e attuatori per il controllo intelligente);

ix. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma (nel rispetto della volumetria), esclusi gli immobili vincolati ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

x. ripristino (ricostruzione) di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, con accertamento della consistenza preesistente;

xi. nuove pavimentazioni o rivestimenti (o sostituzione con materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili);

xii. interventi di riduzione dei consumi idrici (es. rubinetteria, terminali);

xiii. installazione di impianti per produzione di energia da fonte rinnovabile;

xiv. risanamento strutturale;

xv. installazione di manufatti leggeri (es. pergotele bioclimatiche);

xvi. installazione di infrastrutture digitali intelligenti, incluso il cablaggio passivo interno, il cablaggio strutturato e componenti accessorie per la banda larga (escluso il cablaggio esterno alla proprietà);

xvii. collegamento a sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti;

xviii. infrastruttura di ricarica elettrica per utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture (incluse condotte, se parcheggio interno o adiacente);

xix. miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento, inclusi i gruppi frigoriferi;

b) impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti del 30% dell'investimento ammissibile. Sono inoltre ammissibili le spese relative ad impianti, macchinari, attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica, nonché alle opere murarie strettamente connesse alla loro installazione (se non già incluse nella voce a).



6. Sono ammissibili le spese per gli interventi avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e che abbiano importo minimo di spesa ammissibile di euro 500.000,00 (cinquecentomilacentomila/00) e massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

7. Sono ammissibili, altresì, per le sole PMI, ai sensi dell'art. 18 del regolamento GBER, le spese relative a consulenze strettamente connesse agli interventi ammissibili. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10% rispetto all'investimento ammissibile. In ogni caso, nel rispetto del citato art. 18, l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.

Art. 5.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), e in particolare, per le spese finalizzate alla riqualificazione, ammodernamento e completamento sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale sono concesse con contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e si applicano le intensità previste dall'art. 38-bis del regolamento GBER nel limite dell'intensità massima del 30%, salvo quanto successivamente previsto.

Qualora il piano di investimento consista nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio definito dall'art. 2, paragrafo 9, della direttiva, l'intensità dell'agevolazione non può superare il 25% rispetto alle spese ammissibili.

L'intensità dell'agevolazione non può superare il 15% delle spese ammissibili qualora il piano di investimento abbia ad oggetto edifici appositamente progettati per rispettare le disposizioni dell'Unione europea in materia di prestazione energetica e consista esclusivamente nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 9, della direttiva.

L'intensità dell'agevolazione assegnata alle piccole imprese, o a loro aggregazioni esclusive, è aumentata del 20%, mentre alle imprese di media dimensione l'agevolazione è aumentata del 10%.

L'intensità dell'agevolazione è aumentata del 15% qualora il piano di investimento miri a migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti, laddove lo stesso determini un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio o della parte interessata dall'intervento misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale elemento di premialità non si applica qualora il progetto di investimento non migliori la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle disposizioni dell'UE in termini di prestazione energetica, la cui entrata in vigore è prevista entro diciotto mesi dal momento in cui l'investimento è attuato e completato.

L'intensità dell'agevolazione è aumentata del 15% per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del

5% per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del medesimo trattato.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera b) sono concesse, nei limiti delle intensità massime stabilite:

i. per i progetti di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nei limiti dell'intensità d'aiuto previsti dall'art. 14 del regolamento GBER;

ii. per i progetti di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a) e c), nei limiti dell'intensità d'aiuto previsti dall'art. 17 del regolamento GBER.

Art. 6.

Procedura di assegnazione

1. I contributi in conto capitale sono erogati tramite procedure valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, al soggetto gestore a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento. Le istanze pervenute nei termini e con le modalità definite dall'apposito avviso sono soggette a verifica di ammissibilità da parte del soggetto gestore, avuto riguardo alla relativa conformità alle disposizioni di cui al presente decreto, nonché alla presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste nell'avviso.


Art. 7.

Criteri di valutazione e graduatoria


1. Le domande di agevolazione sono selezionate attraverso una procedura valutativa mista, in cui si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande (procedura a sportello) e la valutazione di merito del progetto. Le domande sono esaminate in base all'ordine di arrivo, previa verifica di ammissibilità ai sensi dell'art. 6 e valutate nel merito dal soggetto gestore.

2. A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L'assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella domanda di agevolazione. Sono finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

3. Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:



Criteria di valutazione	Indicatori	Parametri di valutazione	Punteggio max
A. Impatto sui lavoratori	Creazione di posti letto o posti letto interessati	1) > 40 posti letto – 17 punti 2) 21-40 posti letto – 12 punti 3) 10-20 posti letto – 7 punti Ai fini dell'ammissibilità è necessario raggiungere un punteggio di almeno 7 punti per il criterio in questione	17
B. Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di intervento che si intende realizzare	Grado di coerenza della tipologia di proponente (anni di attività AA) (il dato è estrapolato dal Registro Imprese ed il periodo conteggiato sino alla data di presentazione della domanda).	Anni di iscrizione da Registro Imprese (AA): < 3 anni: 0/8 3 anni ≤ AA < 6 anni: 2/8 6 anni ≤ AA < 8 anni: 6/8 AA ≥ 8 anni: 8/8	8
C. Realizzazione in aree periferiche	Posizionamento dell'immobile sito in località diverse da città metropolitane	Posizione dell'immobile in aree diverse dalle città metropolitane: 8 punti	8
D. Ricorso a impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile	Presenza di beni di cui all' art. 4 comma 5 lettera a) punto xiii	Presenza di beni di cui all' art. 4 comma 5 lettera a) punto xiii (il punteggio è assegnato se l'importo della spesa è almeno pari al 10% del totale delle spese ammissibili)	10
E. Sostenibilità economico finanziaria	E.1) Rapporto tra dimensione finanziaria del progetto (SA) e valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (IM)	- SA / IM ≤ 10% : 9 punti - SA / IM > di 10 % e ≤ 25 % :7 punti - SA / IM > di 25 % e ≤ 40% :5 punti - SA / IM > di 40 % e ≤ 70 % :3 punti - SA / IM > di 70%: 0 punti (dato tratto dato tratto dall'ultimo bilancio approvato- dichiarazione)	9
	E.2) Rapporto di patrimonializzazione	- patrimonio netto e finanziamenti soci ≥ 40% delle SA: 9 punti - patrimonio netto e finanziamenti soci ≥ 30% delle SA: 7 punti - patrimonio netto e finanziamenti soci ≥ 20% delle SA: 5 punti - patrimonio netto e finanziamenti soci ≥ 10% delle SA: 0 punti (dato tratto dato tratto dall'ultimo bilancio approvato- dichiarazione)	9
F. Grado di destagionalizzazione	Operatività effettiva della struttura a regime a cui sono asserviti gli alloggi di cui all'art. 4 comma 1	- Fino a 120 gg 0 - 121-180 gg 5 - 180- 270 gg 10 - Oltre 270 gg 25	25
G. Certificazioni della parità di genere	Possesso, alla data di domanda, di certificazioni della parità di genere.	Presenza 3 Assenza 0	3
H. Rating di legalità	Possesso del Rating di Legalità.	Presenza 3 Assenza 0	3
I. Accessibilità persone con disabilità/mobilità ridotta	Presenza di interventi volti a favorire l'accessibilità presso le strutture di persone con disabilità o mobilità ridotta.	Presenza 3 Assenza 0	8
			100



4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede alla valutazione delle domande in base all'ordine cronologico di arrivo e, in costanza di valutazione di merito positiva, procede alla definizione della determinazione di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la soglia minima di 50, così come stabilito al comma 2 del presente articolo.

5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria, definita dal soggetto gestore ai sensi del presente articolo, è pubblicata dal Ministero entro il sessantesimo giorno dalla data dell'ultima domanda che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.

Art. 8.

Erogazione dei contributi in conto capitale per investimenti

1. I contributi in conto capitale sono erogati, tramite il soggetto gestore, mediante apposita determinazione. L'erogazione dei contributi è subordinata all'acquisizione del Codice unico di progetto (CUP) da parte del beneficiario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici (delibera CIPE n. 143/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai fini del monitoraggio degli interventi in conto capitale di cui al presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.

2. È prevista una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari al 50% dell'importo complessivo del contributo concesso, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di obbligo, previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, a garanzia dell'anticipazione stessa. Lo schema per la richiesta di anticipazione e la relativa documentazione da allegare sono definiti dal soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero. Tale fideiussione è svincolata a seguito dell'erogazione finale, così come successivamente prevista.

3. Il Ministero, tramite il soggetto gestore, procede all'erogazione finale a saldo, entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione finale della spesa, relativa al 100% dell'importo complessivo del progetto approvato. Tale rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa e contabile, attestante l'effettiva conclusione degli interventi previsti, nonché dal verbale di collaudo, ove previsto, e deve pervenire entro i termini stabiliti nel presente decreto e nei relativi atti conseguenti, ivi incluso l'atto d'obbligo sottoscritto dal beneficiario.

4. Con riferimento alla rendicontazione finale, il Ministero, tramite il soggetto gestore, ai fini della verifica della completezza e della pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, richiede una analitica relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto di investimento. Tale relazione finale deve:

a) individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa;

b) contenere una descrizione degli investimenti realizzati e dei relativi risultati raggiunti in ottemperanza al presente decreto.

La relazione deve contenere, inoltre:


a) il certificato di regolare esecuzione dell'intervento e certificato di collaudo, ove la normativa li richieda;

b) la rendicontazione delle spese asseverata da un revisore legale, secondo la modulistica resa disponibile dal Ministero tramite il soggetto gestore.

5. Qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria di approvazione della rendicontazione finale, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati, chiarimenti, dettagli o documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari, il soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando, a pena di non ammissibilità, un termine non prorogabile non superiore a dieci giorni per la loro presentazione. Il soggetto gestore può programmare anche verifiche in loco.

6. Qualora l'istruttoria di approvazione del rendiconto finale si concluda con esito negativo, il Ministero, per il tramite del soggetto gestore, procede alla revoca delle agevolazioni concesse, previa acquisizione di ulteriore controdeduzione da parte del soggetto beneficiario. Nel caso, invece, in cui tale istruttoria si concluda con esito positivo, il soggetto gestore comunica l'esito al Ministero e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 100% ai sensi del precedente comma 3.

7. A seguito di rinunce, economie di spesa su progetti deliberati o di nuovi finanziamenti assegnati, le eventuali risorse resesi disponibili sono destinate allo scorrimento della graduatoria attiva e secondo le procedure di cui al precedente art. 7.



Art. 9.

Condizionalità

1. I beneficiari dei contributi in conto capitale si impegnano a destinare gli immobili oggetto di intervento, per un periodo di nove anni decorrenti dal termine dell'intervento, ai lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo una riduzione del canone pari ad almeno il 30% rispetto al valore medio risultante dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

2. Una diversa destinazione d'uso o l'applicazione di un canone superiore a quello massimo individuato al comma 1 comporta la decadenza dall'intero contributo erogato.

TITOLO III

CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE I COSTI PER LA LOCAZIONE
DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI LAVORATORI NEL TURISMO

Art. 10.

Beneficiari

1. I contributi di parte corrente sono destinati ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che dimostrino di sostenere spese per l'alloggio ai lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. I contributi possono riguardare sia un'unica unità immobiliare sia diverse unità immobiliari, purché insistenti nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Gli immobili devono essere nella disponibilità del soggetto beneficiario, in forza di titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l'alloggio di lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Possono essere oggetto di contributo unità immobiliari per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori, che siano funzionali entro 24 mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 11.

Contributo di parte corrente

1. Per le spese di cui al presente titolo (contributi ai canoni di locazione), si applica un contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo di euro 3.000,00 all'anno per posto letto. L'erogazione dei contributi sulle spese di cui al presente titolo avviene ai sensi dell'art. 29 del regolamento GBER e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo regolamento; pertanto l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese.


Art. 12.

Procedura di assegnazione e modalità di erogazione

1. Le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, al soggetto gestore a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento. Le domande di agevolazione sono valutate tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello). Le domande sono esaminate in base all'ordine di arrivo, previa verifica di ammissibilità, e valutate nel merito dal soggetto gestore.

2. A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L'assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella domanda di agevolazione. Sono finanziate le proposte che hanno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.


3. Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:



Criteria di valutazione	Indicatori	Parametri di valutazione	Punteggio max
A. Impatto sui lavoratori	Lavoratori impiegati posti letto interessati	1) > 35 posti letto – 25 punti 2) 16-35 posti letto – 15 punti 3) 3-15 posti letto – 5 punti 4) <3 posti letto – 0 punti Ai fini dell'ammissibilità è necessario raggiungere un punteggio di almeno 5 punti per il criterio in questione	25
B. Caratteristiche e adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di intervento che si intende realizzare	Grado di coerenza della tipologia di proponente (anni di attività AA) (il dato è estrapolato dal Registro Imprese ed il periodo conteggiato sino alla data di presentazione della domanda).	Anni di iscrizione da Registro Imprese (AA): < 2 anni: 0/10 3 anni ≤ AA < 6 anni: 4/10 6 anni ≤ AA < 8 anni: 6/10 AA ≥ 8 anni: 10/10	10
C. Coincidenza tra posto letto e vano catastale (posto letto per stanza)	Posto letto /vano catastale	Posto letto /vano < 100% : 5 punti Posto letto /vano ≥ 100% : 15 punti	15
D. Grado di destagionalizzazione	Operatività della struttura a cui sono asserviti gli alloggi di cui all'art. 10 comma 2	Fino a 120 gg – 0 punti 121-180 gg – 5 punti 181 – 270 gg – 10 punti Oltre 270 giorni – 20 punti	20
E. Stabilità del rapporto di locazione; ovvero immobile di proprietà del beneficiario destinato alla locazione di lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.	Durata del piano dei costi	< 5 anni: 0/20 5 anni ≤ AA < 8 anni: 5/20 8 anni ≤ AA < 10 anni: 15/20 AA ≥ 10 anni: 20/20 Ai fini dell'ammissibilità è necessario raggiungere un punteggio di almeno 5 punti per il criterio in questione	20
F. Certificazioni della parità di genere	Possesso, alla data di domanda, di certificazioni della parità di genere.	Presenza: 5 Assenza: 0	5
G. Rating di legalità	Possesso del Rating di Legalità.	Presenza: 5 Assenza: 0	5

4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede alla valutazione delle domande in base all'ordine cronologico di arrivo a decorrere dalla data di apertura dello sportello, e procede in costanza di valutazione di merito positiva alla definizione della determinazione di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la soglia minima di 50 così come stabilito al comma 2 del presente articolo.

5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria, definita dal soggetto gestore ai sensi del presente articolo, è pubblicata dal Ministero entro il trentesimo giorno dalla data dell'ultima domanda che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande presentate che non trovano copertura finan-



ziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o al rifinanziamento della misura.

Art. 13.

Erogazione dei contributi di parte corrente

1. A seguito di avviso pubblico aperto trenta giorni, i contributi sono erogati in ordine di graduatoria tramite il soggetto gestore, in via anticipata per tutto il piano dei costi presentato, mediante apposita determinazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di contributo.

2. Il beneficiario deve presentare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo del contributo finanziario richiesto in anticipazione con lo svincolo annuale dell'importo maturato sulla base dei costi progressivamente consuntivati.

3. Qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a dieci giorni a pena di inammissibilità della domanda di contributo.

4. Al termine del quinquennio o entro sessanta giorni dall'eventuale cessazione della locazione prima del quinquennio, il beneficiario gestore redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del piano e ne trasmette copia al Ministero e al soggetto gestore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» secondo quanto previsto dal regolamento n. 2023/2831 ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

Art. 15.

Procedure di verifica, di controllo e di revoca concesse all'utilizzo delle risorse

1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero, eventualmente anche tramite il soggetto gestore, può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività dei beneficiari e del soggetto gestore, sulla regolarità dei procedimenti, sulla destinazione degli immobili, sulla puntuale e corretta applicazione delle disposizioni di cui al

presente decreto e della normativa nazionale e dell'Unione europea presupposta e sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

Art. 16.

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti la natura giuridica dei soggetti beneficiari, nonché quelle afferenti al piano di investimento o al piano dei costi devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari al soggetto gestore. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, sentito il Ministero, previa apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero dispone la revoca parziale o totale delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto.

2. Eventuali economie di risorse, dovute a revocche totali o parziali a seguito di variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione a progetti o piani diversi da quelli presentati. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 17.

Revocche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dal presente decreto, qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non porti a conclusione entro il termine stabilito dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, il progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate complessivamente di durata non superiore a dodici mesi, ovvero qualora il programma di investimento sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio dal soggetto gestore, organico e funzionale;



e) non destini l'immobile o gli immobili ottenuti in locazione, ovvero di proprietà, ad alloggio per i dipendenti impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di somministrazione di alimenti o bevande secondo quanto previsto all'art. 10, comma 2 del presente decreto; ovvero perda la disponibilità dell'immobile nel periodo oggetto del beneficio;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione del Ministero;

i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto gestore sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto;

j) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

k) non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

m) non garantisca gli alloggi ai lavoratori secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato;

n) il beneficiario non rispetti il vincolo di destinazione dell'immobile, minimo di cinque anni per il contributo di parte corrente e di nove anni per il contributo di parte capitale;

o) non adempia agli obblighi assicurativi di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, entro le modalità e i termini previsti dalla normativa attuativa di riferimento;

p) non rispetti la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni concesse è totale. Negli altri casi, la revoca è determinata in via parziale sulla quota di beneficio non ammesso al progetto.

3. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio in eccesso già percepito, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 18.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2025

Il Ministro: GARNERO SANTANCHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1162

25A05332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 720 del 12 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 MG HARDE CAPSULES 200 CAPSULE dal Belgio con numero di autorizzazione BE001215, intestato alla società Johnson & Johnson Consumer NV/SA Michel De Braeystraat 52 2000 Antwerpen Belgio e prodotto da JNTL Consumer Health (France) SAS, Domaine De Maigremont, 27100 Val De Reuil, Francia, da Johnson & Johnson Consumer NV/SA, Michel De Braeystraat 52, 2000 Antwerpen, Belgio e da Johnson & Johnson Consumer NV/SA Antwerpseweg 15-17,

B-2340 Beerse Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule - codice A.I.C.: 047448067 (in base 10) 1F8003(in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 2 mg di loperamide cloridrato;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato;

composizione della capsula: eritrosina (E 127); indigotina (E 132); ossido di ferro giallo (E 172); ossido di ferro nero (E 172); titanio diossido e gelatina.



Inserire al paragrafo 5 «Come conservare “Imodium”» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland)

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago d'adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule - codice A.I.C.: 047448067;

classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

IMODIUM «2 mg capsule rigide» 12 capsule - codice A.I.C.: 047448067;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05244

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spididol»

Estratto determina IP n. 721 del 19 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPIFEN 400 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ 20 compresse dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936251373, intestato alla società Zambon France S.A. 13, rue Rene Jacques 92138 Issy-Les-Moulineaux Cedex e prodotto da Zambon France S.A. 13, rue Rene Jacques 92138 Issy-Les-Moulineaux Cedex e prodotto da Zambon S.p.a. via della Chimica n. 9 - 36100 - Vicenza - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE/PA - codice A.I.C.: 052375019 (in base 10) 1KYCHC(in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ibuprofene sale di arginina, corrispondente a 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: arginina, sodio bicarbonato, crosprovidone, magnesio stearato, ipromellosa, saccarosio, titanio biossido (E171), macrogol 4000.

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare “Spididol”» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Conservi le compresse a una temperatura non superiore a 30°C»:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE/PA - codice A.I.C.: 052375019;

classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

SPIDIDOL «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/PE/PA - codice A.I.C.: 052375019;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati


Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05245



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic»

Estratto determina IP n. 722 del 12 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSALIC 0,64 mg+20 mg/g solutie cutanata 1 flacone 30 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 10102/2017/01, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. strada AV. Popișteanu, NR. 54A, Expo Business Park, Clădirea Birou 306 Și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, Bucarest, Romania e prodotto da Organon Heist BV Industriepark 30, 2220 Heist-Op-Den Berg, Belgio, Cenexi HSC 2, rue Louis Pasteur, 14200, Herouville-Saint-Clair, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: DIPROSALIC «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE - codice A.I.C.: 048877029 (in base 10) 1GMMH5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: betametasona dipropionato 0,064 g e acido salicilico 2 g;

eccipienti: E.D.T.A. disodico, ipromellosa 4000 mPa.s., sodio idrossido, alcol isopropilico, acqua depurata.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di DIPROSALIC e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito indicato:

DIPROSALIC soluzione cutanea, flacone da 30 ml con contagocce in LDPE e tappo a vite in HDPE.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIPROSALIC «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE - codice A.I.C.: 048877029.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIPROSALIC «0,05 %+2 % soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml in LDPE - codice A.I.C.: 048877029.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05246

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 723 del 12 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale PANTOLOC 40 mg - 28 filtabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-21015, intestato alla società Takeda Pharma GES.M.B.H. Euro Plaza, Technologiestraße 5 A-1120 Wien Vienna e prodotto da Takeda GmbH Lehnitzstraße 70-98 16515 Oranienburg Germania, da Delpharm Novara S.r.l. - via Crosa 86 - 28065 Cerano (NO) Italia, e da Nycomed Ltd Ida Business and Technology Park Carrigtohill - CO. Cork Irlanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 042953202 (in base 10) 18YUHL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato) eccipienti:

nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

Ups Healthcare Italia S.r.l. - viale Mantova Snc, Somaglia, 26867;

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 042953202.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C.: 042953202.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05247

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zocor»*Estratto determina IP n. 724 del 12 settembre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOCOR 20 mg *filmomhulde tabletten* 84 *filmomhulde tabletten* (6x14) dal Belgio con numero di autorizzazione BE147235, intestato alla società Organon Belgium, Handelsstraat 31/Rue du Commerce 31, B-1000 Bruxelles e prodotto da Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 Bn Haarlem Paesi Bassi, da Schering-Plough Labo NV - Industriepark 30, 2220 Heist-Op-Den-Berg - Belgio e da Organon Heist BV Industriepark 30 2220 Heist-Op-Den-Berg Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

ZOCOR - «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse.

Codice A.I.C. n.: 052393016 (in base 10) 1KYX1S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 20 mg di simvastatina;

eccipienti: butilidrossianisolo (E320), acido ascorbico (E300), acido citrico monoidrato (E330), cellulosa microcristallina (E460), amido pregelatinizzato, magnesio stearato (E572) e lattosio monoidrato. Rivestimento: ipromellosa (E464), idrossipropilcellulosa (E463), titanio diossido (E171), talco (E553b), ferro ossido giallo (E172) e ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corzano (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

ZOCOR - «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse.

Codice A.I.C. n.: 052393016.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

ZOCOR - «20 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse.

Codice A.I.C. n.: 052393016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05248

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga»*Estratto determina IP n. 725 del 12 settembre 2025*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MINOXIDIL BIORGA 5% *solution pour application cutanee* 1 flacone da 60 ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE365513, intestato alla società Laboratoires Bailleul S.A. 14-16, Avenue Pasteur L-2310 Lussemburgo Lussemburgo e prodotto da Delpharm Huningue SAS, 26 Rue De La Chapelle, 68330 Huningue, Francia e da Lichtenheldt GmbH Pharmazeutische Fabrik, Industriestrasse 7-11, 23812 Wahlstedt, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:


MINOXIDIL BIORGA - «5% soluzione cutanea» - 1 flacone in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

Codice A.I.C. n.: 051492027 (in base 10) 1K3F5V (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: un flacone in HDPE contiene:

principio attivo: 60 ml di minoxidil;



eccipienti: glicole propilenico, etanolo 96% e acqua depurata.

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza:

MINOXIDIL BIORGA 5%, soluzione cutanea contiene etanolo.

Questo medicinale contiene 586 mg di alcol (etanolo) in ogni ml.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare MINOXIDIL BIORGA 5%, soluzione cutanea» del foglio illustrativo e sulle etichette in luogo di «Prodotto infiammabile. Proteggere dal calore. Tenere il contenitore ben chiuso»:

prodotto infiammabile. Conservare al riparo dalla luce. Non refrigerare.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - Via dell'Artigianato, 1 20032 - Cor-
mano (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049
Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola
(NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

MINOXIDIL BIORGA - «5% soluzione cutanea» - 1 flacone in
HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

Codice A.I.C. n.: 051492027.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

MINOXIDIL BIORGA - «5% soluzione cutanea» - 1 flacone in
HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

Codice A.I.C. n.: 051492027.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da
banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05249

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di exemestane, «Exemestane Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 327 del 22 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2022/293.

Procedura europea n. MT/H/0667/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EXEMESTANE AUROBINDO ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Eugia Pharma (Malta) Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta (MT).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150012 (in base 10) 1KRHRW (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150024 (in base 10) 1KRHS8 (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150036 (in base 10) 1KRHSN (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150048 (in base 10) 1KRHT0 (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150051 (in base 10) 1KRHT3 (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150063 (in base 10) 1KRHTH (in base 32).

Principio attivo: Exemestane.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta .

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua Joao De Deus, no 19, Venda Nova, 2700-487 Amadora, Portogallo.

Arrow Génériques, 26 Avenue Tony Garnier, Lyon, 69007 Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150012 (in base 10) 1KRHRW (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150024 (in base 10) 1KRHS8 (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150036 (in base 10) 1KRHSN (in base 32).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150048 (in base 10) 1KRHT0 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150051 (in base 10) 1KRHT3 (in base 32).



Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052150063 (in base 10) 1KRHTH (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 25 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05272

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brimonidina tartrato e timololo, «Timbrix».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 330 del 22 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2022/327.

Procedura europea N. AT/H/1407/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TIMBRIX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), Foglio illustrativo (FI) ed Etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: FB Vision Spa, con sede legale e domicilio fiscale in via San Giovanni Scafa snc, 63074 San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno (AP), Italia.

Confezioni:

«2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 052222015 (in base 10) 1KTQ1Z (in base 32);

«2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 052222027 (in base 10) 1KTQ2C (in base 32).

Principi attivi:

brimonidina tartrato;

timololo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Excelvision


Zone Industrielle De La Lombardière, 27, Rue De La Lombardière, 07100 Annonay, Francia;

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6, 15351 Pallini, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:



classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e

pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 27 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05273

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Demo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 332 del 22 settembre 2025

Codice pratica: RU/2024/124.

Procedura europea n. DE/H/3939/001/E/002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESOME- PRAZOLO DEMO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: DEMO S.A. Pharmaceutical Industry con sede legale e domicilio fiscale in 21st Km National Road Athens-Lamia 14568, Krioniri, Attiki, Grecia.

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051333019 (in base 10) 1JYKVV (in base 32).

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051333021 (in base 10) 1JYKWX (in base 32).

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051333033 (in base 10) 1JYKX9 (in base 32).

Confezione: «40 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051333045 (in base 10) 1JYKXP (in base 32).

Principio attivo: esomeprazolo.


Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, 21st Km National Road Athens-Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei

medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05274**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eupres»**

Con la determina n. aRM - 169/2025 - 8627 del 22 settembre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatrix Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: EUPRES;

confezione: 024728038 - descrizione: 21 compresse 100 + 25 mg;

confezione: 024728065 - descrizione: «MITE» 21 compresse 50 + 25 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05275**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina diidrata, «Azitroerre».**

Estratto determina AAM/PPA n. 586/2025 del 19 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1120.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: AZITROERRE.

A.I.C.: 038650014 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse,

alla società Ares Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Porzio - SNC Centro direzionale - Isola A7/B int. 12 - 80143 Napoli, codice fiscale 10468551212.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05308

MINISTERO DELL'INTERNO

Ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 agosto 2025, corredato dell'allegato A «Nota metodologica», allegato B «Piano di riparto Regione Marche» e allegato C «Piano di riparto Regione Umbria» recante: «Ristoro dei minori gettiti, riferiti all'anno 2025, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della Regione Marche e della regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, per un importo complessivo, rispettivamente, di 48.486,12 euro e di 110.000 euro, di cui all'art. 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2025, n. 3797».

25A05376

PRESIDENZA**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 24 del 24 settembre 2025 - Conclusione del procedimento di selezione pubblica per la ricerca di un esperto geologo ad alta specializzazione e professionalità nell'ambito delle opere in sotterranea, finalizzata ad una collaborazione specialistica esperta, qualificabile come incarico libero professionale di consulenza ai sensi degli articoli 2222 e 2230 ss. del codice civile, a supporto del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino.

Con ordinanza n. 24 del 24 settembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, dichiara concluso il procedimento di selezione pubblica avviato con ordinanza n. 13 del 20 giugno 2025 e di cui all'avviso prot. Com61/20.06.2025, pubblicato sul sito *web* istituzionale di Infra.To sezione Commissario straordinario M2 - Organizzazione, conferisce al dott. Carlo Alessio, nato a Pinerolo il 17 novembre 1965, codice fiscale LSS CRL 65S17G674M, partita IVA 12301200015, con studio professionale in Torino, strada al Traforo di Pino, pec: alessio.ak@pec.epap.it iscritto all'Ordine dei geologi del Piemonte dal 1993, n. 255, l'incarico libero professionale di consulenza, ex art. 2222 del codice civile della durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori due anni, previa comunicazione scritta del Commissario straordinario, definendo un compenso pari ad euro 150€/h e comunque non superiore a euro 200.000,00 complessivi.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale, unitamente ai CV sul sito *web* di Infra.To al link: <https://infrato.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-commissario-m2/>.

25A05313

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUI-231) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 4 *

€ 1,00

